

Repertorio n. 2590

Raccolta n. 1839

**COSTITUZIONE DI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventiquattro
il giorno due
del mese di ottobre

02/10/2024

in Brescia, alla Via Malta n. 7/C,

davanti a me **CHIARA MISTRETTA, notaio in Brescia** iscritta al Collegio Notarile di Brescia, è presente il signor:

TROMBINI SERGIO, nato ad Orbe - Svizzera (EE) il giorno 11 agosto 1962, residente e con domicilio fiscale ad Artogne (BS), Via Fornaci n. 45/47, Codice Fiscale TRM SRG 62M11 Z133W;

il quale dichiara di intervenire al presente in proprio e nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"ATB RIVA CALZONI S.P.A." (con socio unico) con sede in Roncadelle (BS), Via Industriale n. 13,

Codice Fiscale: 11931400151

Partita IVA: 01996991202

capitale sociale euro 12.000.000,00 (dodicimilioni virgola zerozero) iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia col seguente numero di Codice Fiscale 11931400151 ed iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 451189,

autorizzato alla firma del presente in forza dei poteri attribuitigli dal verbale del Consiglio di Amministrazione in data 1 ottobre 2024 che in estratto autenticato allego al presente atto sotto la **lettera A**), omessane la lettura per espressa rinuncia fattane dal comparente con il mio consenso,

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi dichiara di essere cittadino italiano.

La società "ATB RIVA CALZONI S.P.A.", come sopra rappresentata, con quest'atto mi dichiara di voler costituire una società a responsabilità limitata con UNICO SOCIO denominata:

"Marghera Oil&Gas S.R.L."
(UNIPERSONALE)

a) La società ha **sede legale** in Roncadelle (BS).

b) L'intero **capitale sociale** pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) è stato versato dall'unico socio società "ATB RIVA CALZONI S.P.A." mediante assegno circolare non trasferibile n. 5207127505-08 a favore della società costituenda "Marghera Oil&Gas S.R.L." emesso dalla Bper Banca filiale di Artogne in data 02.10.2024.

c) Ad **Amministratore Unico** viene nominato, il signor:

=TROMBINI SERGIO, di cui sopra,

il quale dichiara di aver fatto pervenire ai soci la dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 C.C. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE e che non esistono a suo carico alcuna causa di ineleggibilità o decadenza e chiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese della sua nomina ad Amministratore Unico.

d) Il **primo esercizio sociale** si chiuderà al 31 dicembre 2024.

e) La società sarà disciplinata dai seguenti patti sociali:

"STATUTO

Art. 1) Denominazione

La società è denominata:

"Marghera Oil&Gas S.R.L."

Art. 2) Sede

La società ha sede in Comune di Roncadelle (BS).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Il domicilio dei soci nei loro rapporti con la società e tra di loro, così come l'indirizzo internet, il numero di fax e di telefono, sono quelli espressamente comunicati alla società con modalità tali da assicurare la ricezione; allo stesso modo dovrà essere comunicata alla società ogni modifica.

In mancanza il domicilio coinciderà con la residenza anagrafica, quale risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3 Oggetto sociale

La società ha per oggetto la progettazione, la produzione, anche tramite terzi, l'installazione e la commercializzazione di strutture e manufatti metallici, meccanici, per impiantistica in genere; l'industria delle costruzioni meccaniche, fonderie di metalli e lavori affini; il commercio delle macchine nonché la costruzione, l'acquisto, la vendita, l'assunzione o cessione in affitto di beni mobili ed immobili, di impianti e di strumenti della produzione industriale; l'assunzione o la concessione in sfruttamento di brevetti e di licenze di fabbricazione di marchi di fabbrica o nomi industriali o simili e ciò sia in proprio che per conto terzi; la realizzazione, modifica, ampliamento, montaggio, installazione e manutenzione di impianti o parti di impianti termici, di produzione, trasporto e trattamento di sostanze solide, liquide ed aeriformi, di produzione, trasporto e trattamento di combustibili solidi, liquidi e gassosi; la prestazione di servizi di assistenza tecnica, meccanica; la fornitura di servizi di global service manutentivo, di servizi e di operation & maintenance; l'attività di engineering nei settori di cui ai punti precedenti ed in particolare la progettazione e la redazione di offerte di impianti chiavi in mano, lo svolgimento di ricerche di mercato, di trattative tecnico commerciali e la conclusione dei relativi contratti, l'assistenza e la supervisione all'esecuzione di impianti; il tutto nel più scrupoloso rispetto delle norme poste dalle via via vigenti leggi in materia ed escludendosi pertanto tutte quelle attività che possano risultare coincidenti con quelle proprie della prestazione d'opera intellettuale.

Occasionalmente ed esclusivamente per il raggiungimento dello scopo sociale principale, la società potrà assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società o Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (non rispetto al pubblico ed esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, in conformità alle Leggi nn. 1 e 197/1991) comunque connesse con l'oggetto sociale, rilasciare garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi ed assumere obbligazioni cambiarie.

Art. 4 Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5 Capitale

Il capitale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazioni dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter del cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Possono essere conferiti nei limiti e nei modi di legge, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Art. 6 Riduzione del capitale

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Sindaco o del revisore, se nominati, qualora i soci vi rinuncino, all'unanimità, confermando tale rinuncia in assemblea.

Art. 7 Finanziamenti dei soci

La società potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

I finanziamenti si presumono infruttiferi salva diversa determinazione dei soci.

Art. 8 Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali, all'esercizio del diritto di prelazione e all'intervento in assemblea coloro che risultano o dimostrano di essere soci dietro esibizione di una visura camerale aggiornata in tempo reale e abbiano ottenuto tale qualifica nel rispetto della clausola di prelazione.

Art. 9 Partecipazioni e loro trasferimento

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Tuttavia ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, per il cui esercizio valgono le seguenti modalità:

nel caso che un socio intenda alienare a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria partecipazione o i propri diritti di sottoscrizione spetterà agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi, in caso di concorso, in proporzione dell'ammontare della partecipazione da ciascuno di essi posseduta alla data di richiesta del trasferimento. Pertanto il socio che intende alienare in tutto o in parte, la propria partecipazione o i propri diritti di sottoscrizione dovrà prima offrirli in vendita agli altri soci ai quali dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare della quota o dei diritti di sottoscrizione che intende alienare, il prezzo che ne richiede e le condizioni dell'alienazione nonchè i dati identificativi del soggetto cui intende alienarli.

Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i soci, sotto pena di decadenza, dovranno dichiarare, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono accettare la proposta di alienazione.

Scaduto inutilmente tale termine, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato, salvo che, nel termine indicato i soci interessati eccepiscano all'offerente l'eccessività del prezzo richiesto, impegnandosi ad acquistare a quel prezzo che sarà determinato da un Arbitratore nominato di comune accordo o in difetto dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

L'Arbitratore provvederà innanzi tutto a stabilire le eventuali cauzioni e le garanzie che riterrà opportune e stabilirà altresì quali somme dovranno essere immediatamente liberate a favore del cedente.

La decisione di ricorrere all'Arbitratore, varrà anche per coloro che erano d'accordo nella determinazione del prezzo o valore.

Decorso inutilmente il termine entro il quale la prelazione deve essere esercitata, l'alienazione potrà essere effettuata a favore del soggetto indicato, sempre che avvenga entro sessanta giorni dalla detta scadenza, decorsi i quali, per alienare, dovrà essere espletata di nuovo la procedura della prelazione.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità, qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 10 Trasferimento mortis causa delle partecipazioni

In caso di morte di un socio, gli eredi o aventi causa dovranno ottenere il gradimento degli altri soci, che dovrà essere espresso con decisione dei soci che rappresentino il 75% del capitale sociale residuo da adottarsi ai sensi del successivo art. 11 entro 180 giorni dall'evento.

Nel caso il gradimento venga rifiutato, agli eredi del socio defunto spetterà il diritto di rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi del successivo art.27 del presente atto.

Art. 11 Decisioni dei soci

I soci decidono, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 2479 comma secondo, altresì sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Decidono altresì sull'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata, salvi i limiti dell'art. 2361 c.c..

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetto a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compresi gli eventuali organi di controllo, se nominati, adeguata informazione.

La decisione sarà adottata mediante approvazione per iscritto di un'unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento dovrà concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica al numero o indirizzo e-mail come indicato all'art. 2.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo maggioranze diverse disposte dalla legge e dal presente atto.

Art. 12 Assemblea

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e della tempestiva informazione, fatto pervenire ai soci al domicilio come indicato all'art. 2.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'Organo di Controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da

conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Agli stessi dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

Art. 13 Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può nominare, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per audio e/o per video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci ed in particolare a condizione che:

A) Sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

B) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari da iscrivere agli atti;

C) Sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sulle questioni oggetto dell'ordine del giorno;

D) Vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati audio/video a cura della Società, nei quali i partecipanti all'Assemblea possano intervenire, dovendosi considerare svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 14 Diritto di voto e quorum assembleari

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano o dimostrano di essere soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi dell'art. 2372 c.c.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del Capitale Sociale.

Art. 15 Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, l'ordine del giorno e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente

atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Art. 16 Amministrazione

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque;
- c) da due o più amministratori.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Art. 17 Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli Amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono sempre rieleggibili.

Se non è stabilito un termine di durata la nomina si intende fatta a tempo indeterminato.

In caso di nomina a tempo indeterminato, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa e l'amministratore così revocato non ha diritto al risarcimento del danno anche se la revoca avvenga senza giusta causa.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori.

Spetterà sempre ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo o dell'amministratore venuto a mancare.

Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se viene a mancare l'organo amministrativo per qualsiasi causa, la decisione dei soci per la nuova nomina può essere convocata da uno qualsiasi dei soci stessi o dall'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 18 Presidente

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se non nominato dai soci, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 19 Decisioni degli amministratori

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 20, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione sarà adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento dovrà concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, e un controllo dell'autografia della sottoscrizione, compresi il fax e la posta elettronica, al numero o all'indirizzo risultante dal libro decisioni degli amministratori.

In tal caso la decisione si intenderà adottata se sottoscritta per approvazione dalla maggioranza.

Con la stessa percentuale, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Art. 20 Decisioni collegiali degli amministratori

Nei casi indicati dall'art. 2475 quinto comma cod. civ., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, o dell'organo amministrativo pluripersonale debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

-viene convocato dal Presidente mediante avviso, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da riceversi almeno un giorno prima, all'indirizzo o numero di fax o posta elettronica risultante dal libro delle decisioni degli amministratori;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica, l'Organo di Controllo ed i Revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Si applica quanto disposto dall'art. 12 -ultima parte- del presente atto costitutivo.

Il Consiglio di amministrazione o l'organo amministrativo pluripersonale delibera validamente in forma collegiale con la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni adottate a sensi del presente articolo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e/o dal notaio nei casi previsti dalla legge; si applicano le disposizioni di cui al punto 15 del presente atto costitutivo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si intendono valide anche nel caso si svolgano tramite video-conferenza o tele - conferenza, purché tutti i partecipanti, che devono essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri partecipanti, possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale, nonché scambiarsi i documenti relativi alla discussione e a condizione che venga fatta menzione di tutto ciò nel verbale della riunione. Rispettate tali disposizioni, le riunioni del Consiglio si

intendono svolte nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

Art. 21 Competenze degli amministratori

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

In ogni caso quale che sia la forma dell'organo amministrativo, la decisione dei soci, per il compimento di un atto o operazione, è necessaria quando, a norma dell'articolo 2479 cc. sia richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei propri poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 22 Rappresentanza della società

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetterà al solo Presidente e in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente o al consigliere più anziano per nomina.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina nonchè ai consiglieri delegati con i limiti determinati all'atto della nomina.

Art. 23 Compensi degli amministratori

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un' indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'Organo di controllo se nominato.

I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, nel limite massimo del 20% dei compensi erogati, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 24 Organo di controllo

La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo o un revisore; l'organo di controllo, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto in conformità alle disposizioni di legge previste per le società per azioni.

Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o di un Revisore è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni, in quanto compatibile con il

dettato dell'articolo 2477 c.c..

La revisione legale dei conti è affidata all'organo di controllo, se nominato, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla separatamente ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi dovranno essere iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 Recesso del socio

Il diritto di recesso compete nei seguenti casi :

-ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, all'introduzione o alla soppressione di clausole compromissorie, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo; al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato nel momento in cui perviene alla società la raccomandata che comunica l'intenzione di recedere.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società entro 90 giorni dal giorno in cui si verifica il fatto che legittima il recesso.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dalla costituzione o sottoscrizione nei casi previsti dall'art.2469 secondo comma.

Art. 26 Determinazione del valore della partecipazione del recedente

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori ai sensi dell'art. 2473 c.c., tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in ogni caso l'organo amministrativo dovrà offrire l'acquisto agli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni e con la facoltà di esercitare la prelazione per le quote inoplate, invitandoli ad esercitare l'opzione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

I soci nello stesso termine possono individuare concordemente un terzo acquirente delle quote del recedente.

Per quanto non previsto si fa riferimento al Codice Civile.

Art. 27 Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, corredandolo, salvo il disposto dell'art.2435 bis c.c., con una relazione sulla gestione sociale.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 11, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 2364, secondo comma c.c.

In quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma pari almeno alla ventesima parte degli stessi da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto, il quinto del capitale sociale.

Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Art. 28 Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484.

Lo scioglimento anticipato della società è deliberato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Verificandosi una causa di scioglimento, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilirà:

-il numero e la nomina dei liquidatori e, in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio;

-i poteri dei liquidatori;

-i compensi loro spettanti;

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione con deliberazione dell'assemblea dei soci presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo.

Art. 29 Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito nei limiti previsti dall'art. 2412 C.C.

L'emissione è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Art. 30 Clausola compromissoria e foro competente

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo fra alcuni di tali soggetti ed organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale su ricorso della parte più diligente.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 31 Disposizioni Generali

Le disposizioni del presente atto costitutivo si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e per quanto da quest'ultime non

disposto si fa riferimento alle norme che disciplinano la società per azioni."

Il socio società "ATB RIVA CALZONI S.P.A.", come sopra rappresentata, mi dichiara ai fini dell'iscrizione della società al Registro delle Imprese che la sede legale sarà in **Roncadelle (BS) Via Industriale n. 13.**

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della Società ammonta a circa euro 1.900,00 (millenovecento virgola zerozero).

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente il quale l'approva ed in conferma lo sottoscrive con me notaio in calce e a margine alle ore dodici e minuti trenta.

Consta di sette fogli scritti con mezzi meccanici a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione per intere pagine venticinque oltre parte della ventiseiesima sin qui, escluse le sottoscrizioni.

F.TO TROMBINI SERGIO

F.TO CHIARA MISTRETTO NOTAIO (L.S.)

ATB RIVA CALZONI S.P.A.

Sede Legale: Via Industriale, 13 – Roncadelle (BS)

C.F. 11931400151, P. IVA 01996991202

Iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 451189

Capitale Sociale: Euro 12.000.000,00 (i.v.)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 1 OTTOBRE 2024

Oggi 1 ottobre 2024 alle ore 9,00, presso la sede legale della società controllante ATB Group SpA, sita in Artogne (BS) Via Fornaci 45/47, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ATB Riva Calzoni S.p.A. (nel seguito anche la “Società”) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Costituzione Newco.

Sono presenti alla riunione, per il Consiglio di Amministrazione, i membri Signori:

- | | |
|----------------------------|---|
| • Sig. Sergio Trombini | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| • Dott. Carlo Scolari | Consigliere |
| • Ing. Enrico Camparada | Consigliere – collegato in videoconferenza |
| • Ing. Francesco Squaratti | Consigliere – collegato in videoconferenza |

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Dott. Gianpiero De Toni | Presidente del Collegio Sindacale – collegato in videoconferenza |
| • Dott. Federico Venturi | Sindaco Effettivo – collegato in videoconferenza |
| • Dott. Michele Massimiliano De Toni | Sindaco Effettivo – collegato in videoconferenza |

Ai sensi della legge e dello statuto assume la presidenza il Presidente Sig. Sergio Trombini, il quale, concordi tutti i presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Carlo Scolari che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che la riunione si svolge senza formale convocazione ai sensi dell'art.18 dello statuto della società, essendo presenti la totalità dei consiglieri e dei componenti dell'organo di controllo.



Il Presidente chiede se qualcuno dei presenti intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto da tutti i presenti il consenso alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione.

Passando alla trattazione del **primo e unico punto** all'ordine del giorno il Presidente condivide con il Consiglio il ricevimento di una binding offer relativa alla cessione del ramo Oil&Gas della Società, trasmessa in data 18 settembre da Christof Group al termine di un lungo periodo di "pre due diligence" volta a valutare l'investimento. L'offerta vincolante ricevuta costituisce una delle pietre miliari del percorso di risanamento avviato e necessita ora di una serie di adempimenti volti ad arrivare al closing entro la fine dell'esercizio corrente.

L'operazione prevede il conferimento in una NewCo del ramo d'azienda Oil&gas costituito dal sito produttivo di Marghera, completo di macchinari e attrezzature, dal personale in forza presso il sito stesso e da tutte le certificazioni e qualifiche legate al sito necessarie a darne continuità produttiva. Il Gruppo Christof ha espresso la volontà di acquistare al prezzo di 13,0 mln di euro l'85% della NewCo, prevedendo un'opzione di vendita per ATB del restante 15% trascorsi 3 anni dall'operazione. La Binding prevede altresì che venga stipulato un contratto di servizio tra ATB e la NewCo relativo al personale di stanza a Roncadelle ed impegnato nell'Oil&Gas, che almeno in una fase iniziale resterà in forza ad ATB che ne rifatterà le prestazioni.

Entro la metà del mese di ottobre saranno finalizzati i contratti necessari ad arrivare al closing, con l'obiettivo di fissare il closing dell'operazione entro il 20 novembre 2024. Per realizzare tale obiettivo dovranno essersi concretizzate una serie di condizioni sospensive all'operazione indicate nella Binding, tra le quali la principale, è l'autorizzazione da parte del Tribunale di Brescia con il parere favorevole dell'esperto dott. Midolo. A questo proposito è stato già informato il giudice che entro pochi giorni verrà presentata istanza per ottenere l'autorizzazione alla cessione del ramo d'azienda Oil&Gas presentando la Binding Offer ricevuta che riporta dettagliatamente gli estremi dell'operazione.

Considerando la necessità di procedere celermente con gli adempimenti necessari a rispettare i tempi previsti per il closing, nella seduta odierna si ritiene opportuno deliberare in merito alla costituzione della NewCo che risulterà conferitaria del ramo d'azienda Oil&Gas di ATB. Gli estremi di costituzione della NewCo saranno i seguenti:

Denominazione:	Marghera Oil&Gas Srl
Sede:	Roncadelle (BS), via Industriale, 13
Oggetto:	progettazione, produzione e installazione di strutture e manufatti metallici per impiantistica in genere.
Durata:	sino al 31/12/2070
Capitale Sociale:	Euro 10.000



Socio: ATB Riva Calzoni Spa al 100%

Il Consiglio, dopo una breve discussione relativa al contenuto della Binding Offer ed alle prospettive favorevoli che la stessa ingenera nel più ampio contesto ristrutturativo

DELIBERA

- di attribuire al Presidente sig. Sergio Trombini il potere di costituire la Newco denominata Marghera Oil&Gas Srl con Capitale Sociale pari a Euro 10.000, con socio unico "ATB RIVA CALZONI S.P.A." e nominando come Amministratore Unico, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino a revoca o dimissioni, il signor Sergio Trombini

Avendo quindi esaurito i punti posti all'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è sciolta alle ore 10,00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.


Artogne (BS), li 1 ottobre 2024

Il Presidente

(Sergio Trombini)

Il Segretario

(Carlo Scolari)



Repertorio n. **2.589**

Certifico io sottoscritta dr.ssa **CHIARA MISTRETTA**, Notaio in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia, che quanto riprodotto è copia conforme a quanto contenuto:

- alle pagine 158, 159 e 160 del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società:

"**ATB RIVA CALZONI S.P.A.**" con sede in Roncadelle (BS), Via Industriale n.13; iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia con il codice fiscale n.1931400151 ed iscritta al R.E.A. con il n.451189;

vidimato in data 4.07.2014 con il n.112.262 di rep. notaio Giorgio Cemmi in Darfo Boario Terme (BS), esibitomi ad ispezione e reso.

Brescia, Via Malta n. 7/C, due ottobre duemilaventiquattro
(2.10.2024)

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Chiara Mistretta', followed by a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'MISTRETTA CHIARA DI MARIO' at the top and 'NOTAIO IN BRESCIA' at the bottom. In the center of the seal is a star-like emblem. The signature and seal are positioned to the right of the typed text.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS 82/2005, AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007
MEDIANTE M.U.I. (MODELLO UNICO INFORMATICO)

Brescia, 04 ottobre 2024